



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Ordinanza nr. 14 del 07/02/2025

Commercio e Attività Produttive

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - ANNO 2025

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in base al quale è affidato al Sindaco la funzione di coordinamento e organizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

VISTO lo Statuto Comunale, in materia di competenze sindacali sul coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, all'art. 25 comma 6;

VISTA la L.R. n. 6 del 2.2.2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", in particolare il Titolo III Regolazione della condotta;

VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201, "Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza" detto "manovra salva-Italia", convertito in L. n. 214 del 22.12.2011;

VISTA altresì la Circolare del Ministero Attività Produttive n. 3644C del 28.10.2011, laddove consente alla regolamentazione comunale di intervenire con vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza, per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata;

CONSIDERATE l'evoluzione della realtà commerciale, le necessità dell'utenza, il rispetto della convivenza sociale, l'erogazione e la fruizione dei servizi, la promozione del territorio e la salvaguardia dei diritti della comunità tra i quali la tranquillità e il riposo come primari per la salute umana;

VISTO il parere della Commissione comunale di cui all'art. 78 della L.R. n. 6 del 2.2.2010 espresso in data 7.2.2025;

VALUTATE la relazione trasmessa dall'ASST Melegnano e Martesana in data 13.1.2025 in ordine al territorio del Trezzese, dalle quali emerge la presenza di più persone affette da ludopatia con fenomeno in crescita;

EVIDENZIATA la necessità di aggiornare la disciplina comunale relativa agli orari delle attività commerciali

DISPONE

che venga adottata sino al **31.1.2026** la seguente disciplina degli orari dei negozi ed altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di somministrazione nei pubblici esercizi, attività di trattenimento e svago svolta in locali di pubblico spettacolo ed all'interno di pubblici esercizi, attività di acconciatore, parrucchiere ed estetista.

TITOLO 1° - COMMERCIO IN SEDE FISSA

Ai sensi dell'art. 31, titolo IV, del D.L. 6.12.2011 n. 201, "Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza" detto "manovra salva-Italia", convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, non si pongono restrizioni ai giorni di apertura. In relazione agli orari, considerata la peculiare realtà trezzese, le necessità e le abitudini della popolazione, ritenuta primaria l'esigenza di tranquillità e riposo viene disposta la chiusura totale delle attività di commercio in sede fissa dalle ore 24.00 alle ore 7.00.

Per l'attività di panificazione si confermano le motivazioni dell'ordinanza sindacale n. 74 del 10.9.2008 e pertanto si deroga a quanto previsto dall'art. 103 comma 4 della L.R. 6/10, consentendo che detta attività si svolga nei giorni festivi.

Gli esercenti sono tenuti a esporre in luogo ben visibile dall'esterno, anche ad attività chiusa, un cartello (o altro mezzo idoneo) indicante gli orari di apertura e chiusura al pubblico, che dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche.

TITOLO 2° - PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 31, titolo IV, del D.L. 6.12.2011 n. 201, "Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza" detto "manovra salva-Italia", convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, non si pongono restrizioni ai giorni di apertura. In relazione agli orari, considerata la peculiare realtà trezzese, le necessità e le abitudini della popolazione, ritenuta primaria l'esigenza di tranquillità e riposo viene disposta la chiusura totale dei pubblici esercizi di somministrazione dalle ore 1.30 alle ore 5.00.

È sempre fatta salva la possibilità che, in relazione a particolari esigenze e/o situazioni, il Sindaco proceda a modificare i limiti previsti all'interno del presente titolo, adottando specifici e ulteriori provvedimenti di limitazione dell'orario di chiusura di un determinato locale.

Gli esercenti sono tenuti a esporre in luogo ben visibile dall'esterno, anche ad attività chiusa, un cartello (o altro mezzo idoneo) indicante gli orari di apertura e chiusura al pubblico, che dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche.

TITOLO 3° - ATTIVITÀ DI ROSTICCERIA, FRIGGITORIA, KEBAB, PIZZERIA D'ASPORTO

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività artigianali con annessa vendita nel settore della ristorazione, quali rosticcerie, pizzerie d'asporto, friggitorie, kebab, nell'ambito delle quali è esclusa qualunque forma di consumazione in loco e di attrezzatura per la stessa.

Gli esercenti le attività di cui al comma 1 stabiliscono liberamente e singolarmente il proprio orario giornaliero di apertura al pubblico nel rispetto dei seguenti limiti:

l'apertura antimeridiana non può avvenire prima delle ore 7.00; la chiusura serale non può avvenire oltre le ore 23.00, ad esclusione del servizio reso in modalità "drive thru" ovvero l'asporto direttamente dall'auto (servizio al volante).

L'osservanza della mezza giornata di chiusura settimanale è facoltativa.

Gli esercenti sono tenuti a esporre in luogo ben visibile dall'esterno, anche ad attività chiusa, un cartello (o altro mezzo idoneo) indicante gli orari di apertura e chiusura al pubblico, che dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche.

TITOLO 4° - ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO E SVAGO

1. Orari dei locali di pubblico spettacolo

Si intendono gli esercizi nei quali l'attività prevalente è quella di spettacolo rispetto a quella di somministrazione (es. discoteche, sale da ballo):

- l'apertura non può avvenire prima delle ore 14.00

- la chiusura notturna non può avvenire oltre le ore 4.00 (6.00 per veglione di Capodanno)

L'orario prescelto e le eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicati per iscritto al Sindaco

2. Orari delle attività di trattenimento in altre tipologie di locali

Si intendono gli esercizi nei quali l'attività prevalente NON è quella di spettacolo.

A) concertini, musica dal vivo, karaoke, numeri d'arte varia all'interno di bar, piano bar, american bar, pub, ristoranti ecc.:

inizio trattenimento ore 21.00; fine trattenimento ore 24.00 (2.00 per veglione di Carnevale e Vigilia di Natale, 4.00 per veglione di Capodanno)

B) musica da impianti televisivi, radio, compact-disc, juke-box, video juke-box e altri apparecchi simili all'interno di bar, piano bar, american bar, pub, ristoranti ecc.:

inizio messa in funzione ore 9.00; spegnimento ore 24.00 (2.00 per veglione di Carnevale e Vigilia di Natale, 4.00 per veglione di Capodanno)

C) concerti, musica dal vivo e non, karaoke, numeri d'arte varia nell'ambito di manifestazioni temporanee ALL'APERTO (festival, feste di partito, festa della birra, sagre ecc.):

termine spettacoli ore 24.00

D) sale giochi/scommesse

chiusura dalle ore 19.00 alle ore 1.00

È sempre fatta salva la possibilità che, in relazione a particolari esigenze e/o situazioni, il Sindaco proceda a modificare i limiti previsti all'interno del presente titolo, adottando specifici provvedimenti di limitazione dell'orario di chiusura di un determinato locale.

TITOLO 5° - ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETICA

1. Orario giornaliero

Gli esercizi di barbiere, parrucchiere, estetica, solarium effettueranno i seguenti orari:

- l'apertura antimeridiana non può avvenire prima delle ore 7.00
- la chiusura serale non può avvenire oltre le ore 22.00.

Entro tale orario è facoltà dell'esercente articolare il proprio orario secondo le esigenze aziendali, comprendente o meno un intervallo. L'orario prescelto e le eventuali variazioni devono essere comunicati al Sindaco e all'utenza.

TITOLO 6° - SANZIONI

L'inosservanza delle norme previste dalla presente ordinanza, se non espressamente previste e punite da normative nazionali o regionali, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. L'applicazione delle sanzioni è prevista dallo specifico "Regolamento per applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme contenute nei regolamenti e ordinanze comunali" approvato con delibera C.C. n. 13 del 15.2.2002.

Sindaco
Torri Diego

Atto sottoscritto digitalmente